

*Statuto comprendente le modifiche di cui al Verbale di Assem-  
blea Straordinaria rogito Notaio Gianmassimo Sechi di Caglia-  
ri, in data 27 dicembre 2016, rep.n. 78.655/29.443, reg.to a  
Cagliari2 il 04.01.2017 al n° 68.*

#### **STATUTO**

##### **Art. 1 - DENOMINAZIONE**

E' costituita la società per azioni denominata **"SOCIETÀ GE-  
STIONE AEROPORTO S.p.A."**

Essa potrà fare uso anche delle denominazioni abbreviate  
**"SO.G.AER. S.p.A." o "CAGLIARI AIRPORT S.p.A."**

##### **Art. 2 - DURATA**

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2050 e  
potrà essere prorogata una o più volte con delibera  
dell'Assemblea Straordinaria; la stessa assemblea potrà deli-  
berare lo scioglimento anticipato della società.

##### **Art. 3 - OGGETTO**

2 "La società ha per oggetto principale l'attività di svilup-  
po, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manu-  
tenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture dell'ae-  
roporto di Cagliari-Elmas. È compresa nell'oggetto sociale in  
genere qualsiasi attività connessa alla gestione dell'aeropor-  
to stesso e dei servizi aeroportuali e qualsiasi attività com-  
merciale che si possa svolgere in ambito aeroportuale o che  
possa promuovere lo sviluppo del traffico aereo, del turismo e  
del commercio nel bacino di traffico servito.

In particolare la società potrà svolgere anche attività di handling, di servizi di assistenza a terra, di emissione biglietti aerei e lettere di trasporto aereo, la vendita di servizi accessori al trasporto aereo quali, a titolo esemplificativo, servizi alberghieri, autonoleggio, gestire agenzie di viaggio, svolgere i servizi di provveditoria di bordo e di catering, attività di ristorazione e simili, custodia bagagli e depositi in genere, svolgere servizi di sicurezza e guardia-nia, di giardinaggio, manutenzioni civili ed impiantistiche nonché pulizie anche a favore di terzi.

Fermo restando che l'attività principale della società consiste nello sviluppo, progettazione, realizzazione, adeguamento, gestione, manutenzione ed uso degli impianti e delle infrastrutture per l'esercizio dell'attività aeroportuale dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, lo svolgimento delle attività connesse o collegate è consentito purché le stesse non assumano carattere prevalente ed a condizione che i risultati dell'esercizio delle attività connesse o collegate siano separatamente evidenziati ed illustrati in maniera chiara e manifesta, nei bilanci ed in tutti i documenti contabili.

Tra le attività connesse o collegate, rientra la ricerca scientifica applicata di apparecchiature attinenti all'attività principale, la produzione delle stesse e la eventuale commercializzazione dei prodotti e/o risultati di detta ricerca.

La società potrà, nel rispetto dei limiti di legge, compiere

qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria, mobiliare ed immobiliare, che abbia attinenza anche indiretta con l'attività svolta e che sia ritenuta utile al raggiungimento dell'oggetto sociale; a tal fine potrà, tra l'altro, assumere direttamente ed indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società od imprese aventi finalità complementari, sussidiarie, affini e connesse all'oggetto sociale.

La società non potrà assumere partecipazioni in altre imprese che comportino una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime.

La società potrà effettuare interventi di formazione professionale comunque finanziati, ai sensi della Legge Regionale n. 47 del 1979, in tutti i settori di attività inerenti all'oggetto sociale.

Le iniziative di formazione professionale saranno rivolte sia al personale dipendente con corsi interni, sia al personale appartenente a ditte o enti terzi, ovvero potranno essere forniti i propri esperti come formatori e saranno attuate mediante partecipazione ai programmi annuali e pluriennali di intervento, in coerenza con gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale in materia.

Gli interventi di formazione professionale della società, saranno finalizzati, nel rispetto delle leggi di settore regionali, nazionali e comunitarie, alla formazione professionale di base, alla qualificazione, al perfezionamento ed alla spe-

cializzazione professionale a tutti i livelli, nonché alla ri-  
qualificazione professionale anche per obiettivi di riconver-  
sione aziendale e a quant'altro verrà ritenuto necessario per  
una politica di formazione ricorrente in relazione alle esi-  
genze sociali nei settori produttivi e dei servizi.”.

#### **Art. 4 - SEDE**

La società ha sede nel comune di Elmas (Cagliari) presso l'aer-  
oporto "Mario Mameli" via dei Trasvolatori snc.

L'organo amministrativo della società potrà trasferire la sede  
sociale nell'ambito del territorio nazionale nonché istituire,  
sopprimere o modificare sedi secondarie, istituire o sopprime-  
re sedi amministrative, filiali, succursali, agenzie, rappre-  
sentanze, depositi ed uffici in qualsiasi località nazionale  
od estera. Il trasferimento della sede sociale, in un comune  
diverso da quello prescelto, comporta una modifica dell'atto  
costitutivo ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2436  
del codice civile.

#### **Art. 5 - DOMICILIO**

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci, e se  
nominati, dei revisori, per i loro rapporti con la società, è  
quello che risulta da libri sociali.

#### **Art. 6 - CAPITALE**

Il capitale sociale è fissato in Euro 13.000.000,00 (tredici-  
milioni virgola zero zero) ed è suddiviso in numero  
130.000.000 (centotrentamila) di azioni del valore nominale

di Euro 0,1 (zero virgola uno) cadauna.

Il capitale sociale verrà progressivamente adeguato in conformità alle prescrizioni emanate dalle Autorità competenti ai sensi del D.M. 12 novembre 1997 n. 521.

I versamenti relativi alle nuove emissioni azionarie saranno effettuati dai sottoscrittori nei termini, condizioni e modi che saranno stabiliti dall'assemblea al momento della deliberazione dell'aumento del capitale.

#### **Art. 7 - AZIONI**

Le azioni sono nominative.

Le azioni sono indivisibili. Nel caso di comproprietà di un'azione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Se il rappresentante comune non è stato nominato, le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti.

#### **Art. 8 - SOCI**

Possono essere soci persone fisiche e giuridiche.

La misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale viene fissata complessivamente nel 10% (dieci per cento) al fine di assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea.

L'ingresso di altri enti locali nella società avverrà mediante un corrispondente aumento del capitale sociale.

La eventuale partecipazione azionaria del socio privato di

maggioranza avverrà in conformità alle prescrizioni emanate dal Ministero dei Trasporti e con D.M. 12 novembre 1997 n. 521.

Lo schema della procedura di selezione verrà trasmesso per l'approvazione al Ministero dei Trasporti e si intenderà approvato qualora, decorsi trenta giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento.

I rapporti fra i soci pubblici e privati, nell'ipotesi di perdita di controllo da parte degli enti pubblici, sono regolati da appositi accordi da perfezionarsi al momento dell'ingresso del privato nella società in modo da assicurare il corretto svolgimento del servizio e la permanente verifica della conformità dell'assetto societario all'interesse pubblico alla gestione del servizio, prevedendo anche cause di risoluzione e scioglimento del vincolo sociale.

Lo schema dell'accordo è trasmesso, per l'approvazione, al Ministero dei Trasporti e si intende approvato qualora, trascorsi trenta giorni dal ricevimento, non sia stata segnalata la necessità di adeguamento ai criteri fissati.

Nel caso di cessione di azioni che determinano la perdita della maggioranza da parte del soggetto che la detiene, dovranno essere poste in essere procedure ad evidenza pubblica attivate mediante un confronto concorrenziale che tenga in particolare conto delle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati.

La società, nel caso intenda collocare azioni sul mercato, riserverà il due per cento delle quote rappresentative del proprio capitale al risparmio diffuso secondo le modalità determinate dell'assemblea straordinaria.

La costituzione volontaria di diritti reali su azioni o in genere il compimento di ogni altro atto che possa determinare la perdita della posizione di maggioranza del soggetto che la detiene, oltre che al disposto dell'art. 2 del D.M. 12 novembre 1997 numero 521, sono sottoposte al preventivo motivato gradimento dell'ente o degli enti pubblici partecipanti. In caso di pluralità di enti pubblici è sufficiente il gradimento di quelli che detengono la maggioranza del capitale pubblico.

Sulla richiesta di gradimento presentata dall'azionista per il tramite degli amministratori della società, ciascun ente si pronuncia motivatamente entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali, in mancanza di deliberazione contraria, si intende dato l'assenso.

La motivazione dovrà in ogni caso riferirsi a circostanze oggettive relative alle capacità tecniche e finanziarie dei soggetti interessati al fine di assicurare il corretto svolgimento del servizio.

La titolarità ed il possesso delle azioni comporta di per se piena ed incondizionata accettazione delle norme statutarie delle deliberazioni dell'assemblea.

I dividendi sono validamente pagati, nei luoghi, modi e termi-

ni stabiliti dal Consiglio, al proprietario dei titoli oppure, ove ciò sia consentito dalla legge, al portatore di essi.

I dividendi non riscossi entro cinque anni, dalla data in cui divennero esigibili si prescrivono a favore della società.

#### **Art. 9 - OBBLIGAZIONI**

La società può emettere prestiti obbligazionari convertibili e non convertibili. La competenza per l'emissione del prestito obbligazionario convertibile in azioni spetta all'assemblea straordinaria.

La competenza per l'emissione del prestito obbligazionario non convertibile in azioni spetta invece all'organo amministrativo che deve deliberare con le modalità di cui all'art. 2436 c.c.

La delibera di emissione delle obbligazioni stabilisce il diritto alla restituzione del capitale e agli interessi che può essere subordinato anche alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società; i tempi e le entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.

#### **Art. 10 - PATRIMONI DESTINATI**

La società può costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-bis e seguenti del codice civile.

La deliberazione costitutiva è adottata dall'organo amministrativo.

#### **Art. 11 - ASSEMBLEE**

Le assemblee ordinarie e straordinarie si svolgono di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo che può fissare un luogo diverso purché sito nel territorio dello Stato.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro 180 giorni, nel caso di redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società. In quest'ultimo caso gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dall'organo amministrativo e altresì, in caso di organo amministrativo collegiale, dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

L'avviso di convocazione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare deve essere comunicato ai soci e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea e può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica) che garantiscono la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo comunicato dal socio alla società e risultante dal libro soci.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai soli soci ti-

tolari di azioni con diritto di voto e a tutti i componenti dell'organo amministrativo e del collegio sindacale.

Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza precedente l'assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata nella convocazione per l'assemblea di prima convocazione.

L'assemblea di seconda convocazione non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale rappresentato dalle azioni con diritto di voto e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e dei componenti dell'organo di controllo.

In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

In ogni caso si dovrà dare tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo non presenti.

#### **Art. 12 - QUORUM**

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente con il

voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno il 51% delle azioni con diritto di voto.

L'assemblea ordinaria in seconda convocazione per le delibere relative all'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

#### **Art. 13 - COMPETENZE ASSEMBLEARI**

L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

Sono inderogabilmente riservate alla competenza dell'assemblea ordinaria:

- a. l'approvazione del bilancio;
- b. la nomina e la revoca degli amministratori; la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale; la nomina del revisore contabile;
- c. la determinazione del compenso degli amministratori;
- d. la determinazione del compenso dei sindaci e del revisore contabile;
- e. la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci.

Sono invece di competenza dell'assemblea straordinaria:

- a. le modifiche dello statuto, salvo quanto previsto dall'art. 20 del presente statuto;
- b. la nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

c. Le altre materie eventualmente riservate alla sua competenza dalla legge.

Nel rispetto dei limiti massimi al compenso stabiliti dalla normativa vigente, l'assemblea ordinaria può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di cariche particolari e può altresì stabilire i criteri attraverso cui deve procedersi alla ripartizione di tale importo complessivo.

#### **Art. 14 - INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

Possono intervenire in assemblea i soci titolari di azioni con diritto di voto che risultino iscritti nel libro soci almeno quindici giorni prima di quello in cui l'assemblea è convocata, i quali abbiano depositato le azioni (o la relativa certificazione) almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza presso la sede sociale o gli istituti di credito eventualmente indicati nell'avviso di convocazione.

Le azioni così depositate non possono essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo.

I soci possono farsi rappresentare in assemblea ai sensi dell'art. 2372 c.c.

#### **Art. 15 - PRESIDENZA E VERBALIZZAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o, in mancanza della persona designata a maggioranza degli intervenuti. L'Assemblea nomina un segretario che può essere anche non socio.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale è redatto da un notaio.

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per l'esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione entro i termini di legge, e deve essere sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio. Il verbale deve indicare: la data dell'assemblea; l'identità dei partecipanti ed il capitale sociale da ciascuno rappresentato (anche mediante allegato); le modalità e i risultati delle votazioni; l'identità dei votanti con la precisazione se abbiano votato a favore, contro, o si siano astenuti, anche mediante allegato; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

#### **Art. 16 - ORGANI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO**

L'amministrazione e il controllo della società sono disciplinati dalle norme che seguono.

La società non può istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società.

La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata ai casi previsti dalla legge.

#### **Art. 17 - ORGANO AMMINISTRATIVO**

La società è amministrata da un amministratore unico.

Là dove sussistano le condizioni stabilite dalla normativa vigente, l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque

membri. Ove il consiglio di amministrazione sia composto da cinque membri, uno di essi potrà essere nominato dall'assemblea all'interno di una terna di nominativi temporaneamente indicata dalla Regione Autonoma della Sardegna.

Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, almeno un terzo degli amministratori deve appartenere al genere meno rappresentato.

I componenti l'organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa vigente.

Si applicano altresì le disposizioni in tema di inconferibilità e di incompatibilità di incarichi stabilite dalla legge.

Gli amministratori durano in carica per il periodo stabilito alla loro nomina e comunque non oltre tre esercizi e sono rieleggibili. Essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dalla loro carica.

Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più dei suoi componenti, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.

Qualora sia nominato il consiglio di amministrazione, se viene

meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea cessa l'intero Consiglio di amministrazione.

In tale eventualità gli amministratori rimasti in carica, ovvero in caso di loro inerzia il Collegio sindacale, procedono alla immediata convocazione dell'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori.

Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

#### **Art. 18 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Qualora nominato, il consiglio di amministrazione, nella prima adunanza successiva alla sua nomina, elegge tra i propri membri un presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea. Può inoltre nominare un vicepresidente, attribuendo a tale carica la funzione di sostituto del presidente in caso di assenza o impedimento.

Al Vice Presidente non spettano compensi aggiuntivi.

Il presidente del consiglio di amministrazione convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.

Il consiglio nomina un segretario anche al di fuori dei suoi

componenti.

#### **Art. 19 - RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

Qualora nominato il consiglio d'amministrazione si riunisce, sia nella sede sociale, sia altrove, purché in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei consiglieri o dei sindaci effettivi. Il consiglio viene convocato dal presidente con avviso contenente la data, il luogo della riunione nonché l'ordine del giorno, da spedirsi almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, se nominati e, nei casi di urgenza, con telegramma, telefax o posta elettronica da spedirsi almeno 2 (due) giorni prima.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e tutti i componenti del collegio sindacale fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Le adunanze del consiglio di amministrazione possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei consiglieri. In tal caso, è necessario che:

a) sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;

c) sia consentito agli intervenuti di scambiarsi documentazione e comunque di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimono voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal presidente e dal segretario.

In caso di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione con mezzi di telecomunicazione, esse dovranno ritenersi tenute nel luogo in cui si trova il presidente e dove pure deve trovarsi il segretario o il notaio.

Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazione deve consentire l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti o dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Ove prescritto dalla legge e in ogni caso in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite ad un notaio.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione devono partecipare i sindaci ai quali dovrà essere inviata la convocazione negli stessi termini e con le stesse modalità adottate per la convocazione degli amministratori.

#### **Art. 20 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:

- a) le delibere di cui agli articoli 2505, 2505-bis, 2506-ter ultimo comma c.c., in tema di fusione scissione semplificata;
- b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie;
- c) l'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della società;
- d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;
- e) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale;
- f) l'emissione di prestiti obbligazionari non convertibili;
- g) la costituzione di patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- h) determinare, nel rispetto dei limiti massimi al compenso stabiliti dalla normativa in vigore, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto, sentito il collegio sindacale, qualora non via abbia provveduto l'assemblea.

#### **Art. 21 - DELEGA DI POTERI**

Il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni a uno solo dei suoi componenti, nei limiti consentiti dalla legge. Può inoltre attribuire deleghe al Presidente ove ciò sia stato preventivamente autorizzato dall'assemblea.

L'organo delegato cura che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società sia adeguato alla natura e alla dimensioni dell'impresa e riferisce, mediante relazione,

al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla società e delle sue controllate.

Possono essere altresì nominati e revocati, da parte del Consiglio amministrazione, direttori generali e procuratori, determinandone i poteri e scelti tra le persone munite dei requisiti richiesti dalla legge.

#### **Art. 22 - POTERI DI RAPPRESENTANZA**

La rappresentanza della società spetta al Presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente ove nominato.

La firma da parte del Vice Presidente, in sostituzione del Presidente, certifica nei confronti di terzi l'impedimento di quest'ultimo.

#### **Art. 23 - COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI**

Il compenso degli amministratori, oltre il criterio per la rifusione delle spese occasionate dalla carica, è determinato dall'assemblea come previsto dall'art. 13 che precede, nel rispetto dei limiti massimi al compenso stabiliti dalla normativa vigente.

Ai componenti dell'organo amministrativo non spetta la corresponsione di gettoni di presenza o di premi di risultato che siano deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, né possono essere corrisposti trattamenti di fine mandato.

#### **Art. 24 - CONTRATTO DI AMMINISTRAZIONE**

I membri del consiglio di amministrazione anche per la carica ricoperta non contraggono, in dipendenza della loro gestione, alcuna responsabilità personale e solidale relativamente agli impegni ed agli atti della società.

Essi non sono responsabile che della esecuzione dei loro mandati in conformità di quanto è stabilito dalla legge e dallo statuto.

#### **Art. 25 - COLLEGIO SINDACALE**

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale è costituito da cinque sindaci effettivi, dei quali uno nominato dal Ministro dei trasporti, uno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e uno dalla Regione Autonoma della Sardegna; i restanti due sindaci effettivi nonché i sindaci supplenti sono nominati dall'assemblea.

Il sindaco nominato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze assume la funzione di presidente del collegio sindacale.

I componenti del collegio sindacale devono avere i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza stabiliti dalla legge.

Almeno un terzo dei sindaci effettivi deve appartenere al ge-

nere meno rappresentato.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Il collegio sindacale si riunisce almeno ogni novanta giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci. Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci presenti.

Alle riunioni, che possono tenersi anche con l'ausilio di mezzi telematici, si applica la disciplina prevista per le riunioni del consiglio di amministrazione stabilite dall'art. 18 del presente statuto.

#### **Art. 26 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

L'assemblea ordinaria, su proposta motivata dall'organo di controllo, affida la revisione legale dei conti ad un revisore o ad una società di revisione iscritti nel registro dei revisori legali.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale:

- verifica nel corso dell'esercizio sociale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle

scritture contabili dei fatti di gestione;

- verifica se il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se sono conformi alle norme che li disciplinano;

- esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove redatto.

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile può chiedere agli amministratori documenti e notizie utili al controllo e può procedere a ispezioni.

L'attività di controllo contabile è annotata in un apposito libro conservato presso la sede sociale.

L'assemblea, nel nominare il revisore, deve anche determinare il corrispettivo per tutta la durata dell'incarico, nonché gli eventuali criteri per il suo adeguamento nel corso del medesimo.

L'incarico non può eccedere i tre esercizi sociali e ha scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. I revisori sono rieleggibili.

Il revisore contabile o la società di revisione debbono possedere per tutta la durata del loro mandato i requisiti di onorabilità, professionalità, autonomia e indipendenza stabiliti dalla legge. In difetto essi sono ineleggibili o decadono di diritto.

In caso di decadenza, revoca o dimissioni del revisore, la società provvede tempestivamente a conferire un nuovo incarico.

In caso di cessazione dall'incarico per decorso del termine, dimissioni o risoluzione consensuale del contratto, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non sia divenuta efficace e, comunque, non oltre i sei mesi dalla data della cessazione.

#### **Art. 27 - BILANCIO E UTILI**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre d'ogni anno. Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione azionaria da ciascuno posseduta, salvo che l'assemblea non deliberi ulteriori accantonamenti a fondi di riserva straordinaria.

#### **Art. 28 - FINANZIAMENTI**

La società potrà acquisire dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

L'entità, la proporzione, l'eventuale tasso di interesse, il termine e le modalità di restituzione sono determinate al mo-

mento del finanziamento.

Salvo diversa determinazione, i versamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

#### **Art. 29 - SCIoglimento DELLA SOCIETÀ**

Addivenendosi per qualsiasi motivo allo scioglimento della società, l'assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinando il loro compenso nei limiti fissati dalla legge per gli amministratori e le modalità di liquidazione.

#### **Art. 30 - COMUNICAZIONI**

Tutte le comunicazioni da effettuarsi ai sensi del presente statuto si fanno, ove non diversamente disposto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita al domicilio del destinatario.

Le comunicazioni effettuabili mediante posta elettronica o telefax vanno effettuate all'indirizzo di posta elettronica o al numero telefonico ufficialmente depositati presso la sede della società e risultanti dai libri sociali.

Le comunicazioni effettuate con posta elettronica devono essere confermate via telefax entro le 24 (ventiquattro) ore. Ogni comunicazione inviata via e-mail o via telefax deve recare la richiesta di conferma di ricezione che, una volta ottenuta, dovrà essere conservata unitamente alla e-mail o al telefax trasmesso.

In caso di mancanza della conferma di avvenuto ricevimento la comunicazione si considera non avvenuta.

**Art. 31 - RINVIO**

Per quanto non è esplicitamente previsto o contemplato nel presente statuto, si fa espresso riferimento e rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi speciali in materia.